

## **Applicabilità del d.i. 4 marzo 2013 alle attività svolte nell'ambito dell'igiene pubblica**

Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa per sintetizzare, come segue, gli indirizzi operativi che si reputano corretti per applicare la normativa indicata in oggetto che, senza alcun dubbio, oltre che complessa è anche mal scritta e della quale, pertanto, si auspica una modifica legislativa.

Fatta la precedente ed opportuna premessa,

### **visti:**

- ✓ l'articolo 1 del d.m. 10 luglio 2002, che approva l'allegato disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, *"da adottare per il segnalamento stradale temporaneo"*;
- ✓ il comma 2-bis dell'articolo 161 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede l'emanazione di un *"regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;
- ✓ il comma 1 dell'articolo 1 del d.i. 4 marzo 2013 che ai sensi del sopra citato articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008 individua *"i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;
- ✓ il comma 2 dell'articolo 1 del d.i. 4 marzo 2013 che, delimitando il proprio campo di applicazione fa espresso riferimento *"alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve"*;
- ✓ l'articolo 2 del d.i. 4 marzo 2013 che impone ai datori di lavoro dei gestori delle infrastrutture e delle imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, nelle procedure di apposizione della segnaletica stradale *"almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I"*;
- ✓ l'articolo 3 del d.i. 4 marzo 2013 che rimanda al proprio allegato II per indicare le modalità di informazione e formazione che devono essere garantite dai datori di lavoro dei gestori delle infrastrutture, delle imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, a *"ciascun lavoratore"*;
- ✓ la risposta n. 17/2016 della Commissione per gli interpelli di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008

**si ribadisce**

in via generale, che l'applicazione del d.i. 4 marzo 2013 non è correlata all'astratta attività attuata, pur se la stessa viene svolta in presenza di traffico veicolare, per la quale occorrerà, ovviamente, provvedere alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione, - informazione e formazione generale e specifica comprese, nel rispetto degli articolo 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 - ma alla circostanza che nello svolgimento di tale attività, per qualsiasi ragione, sia necessario predisporre un **segnalamento temporaneo** e, quindi, "gli addetti ad interventi di posizionamento della cartellonistica di divieto di sosta, pulizia caditoie e spazzamento meccanico" devono necessariamente essere formati.

Per quanto riguarda, invece, gli specifici quesiti, a causa del fatto che le lavorazioni effettuate, pur se simili, vengono espletate con modalità operative diverse da parte delle varie Società che afferiscono a questa Fondazione, si è ritenuto indispensabile dare risposte, in modo sistemico e puntuale, caso per caso e sul posto, dopo un'attenta analisi delle effettive modalità di esecuzione dei servizi erogati.

Il Direttore  
Dr. Giuseppe Mulazzi

